

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 735</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONFREDI, SORICE, MONGIELLO**

*Presentata il 27 ottobre 1983*

Norme per il trasferimento all'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto di dieci palazzine site in Taranto ed appartenenti al patrimonio dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che viene sottoposta al vostro esame tende a dare una disciplina priva di incertezze interpretative ad una materia che ormai da decenni crea serie difficoltà operative allo Stato e notevole disagio a categorie di cittadini meritevoli di ogni più attenta considerazione.

Al termine del conflitto 1915-1918 la marina militare edificò in Taranto — località Solito — su terreno appartenente al demanio dello Stato dieci palazzine, ciascuna composta di dodici appartamenti distribuiti su tre piani, che furono adibiti ad alloggi delle famiglie dei sottufficiali della marina stessa.

Al termine della seconda guerra mondiale, diminuite in Taranto le esigenze militari e la disponibilità di civili abitazioni, detti alloggi vennero in parte concessi al-

le famiglie degli operai dipendenti dall'Arsenale della marina militare.

Dei centoventi appartamenti di cui è composto l'intero complesso, attualmente cinquanta sono occupati da dipendenti della marina militare ed il resto da persone estranee alla Amministrazione dello Stato che dovrebbero considerarsi « abusive » o comunque titolari di un rapporto « di fatto » del tutto precario. Tale situazione si è determinata in quanto gli assegnatari-concessionari inviati in pensione, o gli eredi di quelli defunti, hanno continuato ad occupare gli appartamenti anche quando avevano ormai perso il titolo che a tanto li abilitava, in ciò tollerati per considerazioni di ordine equitativo ed umanitario.

Nel 1976 il Ministero della difesa ha dichiarato la propria disponibilità alla

dismissione dei fabbricati a favore del Ministero delle finanze, che però ha subordinato la propria accettazione allo sgombero degli appartamenti occupati « di fatto ».

Tale eventualità, tuttavia, oltre ad essere valutata negativamente sotto il profilo morale, considerate le difficoltà economiche in cui versano le famiglie da sfrattare e la carenza di alloggi liberi in Taranto, non risponderebbe neanche a criteri specifici di equità, dal momento che ad altri dipendenti dello Stato, come è noto, è stato consentito di continuare ad occupare gli alloggi, anche quando sono passati allo stato di pensionamento.

Per questi motivi, cui è da aggiungersi la necessità impellente di onerosi lavori di straordinaria manutenzione che il bilancio del Ministero della difesa non può vedersi gravare, non avendo la relativa amministrazione la disponibilità degli immobili, se ne propone il trasferimento all'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto.

Si prevede che il trasferimento avvenga a titolo oneroso e al prezzo che sarà determinato dal competente Ufficio tecnico erariale con i criteri indicati nell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) al netto di tutte le riduzioni ivi previste.

Gli alloggi in questione dovranno essere amministrati dallo IACP secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e l'acquisto da parte dell'Istituto, in deroga alle disposizioni vigenti, potrà avvenire con finanziamento della regione Puglia, autorizzata ad utilizzare i fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a trasferire all'Istituto autonomo per le case popolari di Taranto il compendio, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito di dieci palazzine adibite ad alloggi per operai dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, sito in via Cesare Battisti e catastalmente riportato in ditta « Demanio dello Stato - Ramo marina militare » partita 1826.

## ART. 2.

L'Istituto autonomo per le case popolari deve pagare per il trasferimento il prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con i criteri indicati nell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, al netto di tutte le riduzioni nella stessa previste.

## ART. 3.

La utilizzazione degli alloggi di cui alla presente legge, è disciplinata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 4.

La regione Puglia, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a finanziare l'acquisto degli alloggi, con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.